

SENTENZA N. 4159 DEL 11/07/2011 - CONSIGLIO DI STATO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4264 del 2007, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
GGGGG/YYYYY;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 01894/2006, resa
tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA CONCESSIONE CITTADINANZA
ITALIANA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2011 il Pres. Pier
Giorgio Lignani e udito l'avvocato dello Stato Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'attuale appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino
senegalese presente in Italia con regolare permesso di soggiorno, nel
1997 ha fatto istanza per ottenere la cittadinanza italiana.
Il Ministero dell'Interno, con atto notificato il 12 settembre 1998, ha
espresso un diniego, con la scarna motivazione che dal casellario
giudiziale, a nome dell'interessato, «emergono elementi tali da non
ritenere opportuna la concessione della cittadinanza».

2. L'interessato ha impugnato l'atto davanti al T.A.R. Lazio, deducendo,
in sintesi, il vizio di difetto della motivazione. Deducendo infatti che i
soli precedenti penali a suo carico - non meglio specificati nell'atto
impugnato - riguardavano qualche episodio isolato di modestissima
rilevanza penale (reati contravvenzionali o comunque bagatellari), per di
più assai remoti nel tempo e sanzionati con pene modestissime con tutti i
benefici di legge.

Il T.A.R. ha accolto il ricorso, osservando che considerata la modesta
rilevanza penale dei fatti addebitati, il diniego della cittadinanza non
poteva esserne una conseguenza automatica. Occorreva una valutazione
discrezionale complessiva, peraltro puntualmente motivata. La motivazione
data nella specie non poteva essere considerante rilevante e sufficiente.

3. L'Amministrazione appella la sentenza, deducendo, in buona sostanza,
che la concessione della cittadinanza ad uno straniero - che si risolve
nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale - è un
atto altamente rilevante e delicato, che pertanto non si può ritenere
vincolato o semivincolato per il solo fatto che il richiedente possieda i
requisiti stabiliti dalla legge. Questi ultimi rappresentano solo le

condizioni minime per l'ammissibilità della domanda, ma resta salvo il giudizio discrezionale sulla personalità del richiedente e sulla sua meritevolezza.

L'originario ricorrente non si è costituito nel giudizio d'appello.

4. Il Collegio osserva che, anche volendo tutto concedere alle argomentazioni di principio (invero plausibili) svolte dall'Amministrazione appellante riguardo alla discrezionalità dei provvedimenti in questa materia, resta il fatto che tali provvedimenti debbono comunque essere motivati; e che nel momento in cui la motivazione concretamente data si riferisca a fatti specifici, essa diviene sindacabile sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza e della proporzionalità.

Ora, nel caso in esame, come si è detto sopra, la motivazione del diniego consiste e si esaurisce nella considerazione che dal certificato penale dell'interessato emergono precedenti negativi.

Il T.A.R., mediante apposita istruttoria, ha accertato che i suddetti precedenti penali

(a) risalgono a circa un decennio prima dell'atto impugnato;

(b) riguardano reati di minima entità (violazione delle norme in materia di regime fiscale degli apparecchi di accensione; abusivo commercio di prodotti fonografici);

(c) le pene irrogate erano praticamente solo simboliche, tanto più in quanto accompagnate dai benefici di legge.

D'altra parte, conviene ribadirlo, né dalla motivazione dell'atto impugnato (che rinvia unicamente alle risultanze del casellario penale) né, per quanto possa rilevare, dagli atti difensivi dell'amministrazione, emerge alcun cenno a ulteriori fatti o comportamenti dell'interessato, in qualche modo significativi ai fini di cui si discute.

5. In questa situazione, il Collegio ritiene di confermare la sentenza del T.A.R., stante l'insufficienza della motivazione dell'atto, alla luce dei principi sopra richiamati (congruità, ragionevolezza, proporzionalità).

In conclusione l'appello va respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l'appello. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2011

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/07/2011

(Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.)